

## **DELIBERA N. 367/13/CONS**

**COSTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO CON IL COMPITO DI  
INDIVIDUARE LE SOLUZIONI RELATIVE ALLO STANDARD DEI  
DECODIFICATORI, ALLA NAVIGAZIONE TEMATICA TRA I CANALI  
ATTRAVERSO LE GUIDE ELETTRONICHE AI PROGRAMMI (EPG), IN  
PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DEL DVB-T2 IN TUTTI  
GLI APPARECCHI ATTI A RICEVERE SERVIZI RADIOTELEVISIVI,  
VENDUTI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2015, AI SENSI DELL' ARTICOLO  
3-QUINQUES, COMMA 5, DELLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44.**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 4 giugno 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2001, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante approvazione del *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, e s.m.i.;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al “*Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*” (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il “*Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 Marzo 2010 n. 73;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2012, n.99 - Suppl. Ordinario n. 85;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3-*quinquies*, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44, al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1° gennaio 2015, gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU);

VISTA la delibera n. 237/13/CONS recante “*Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 aprile 2013, n. 89;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 della predetta delibera, con separato provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, è istituito un apposito tavolo tecnico, con il compito di individuare, anche mediante procedure di co-regolamentazione, le soluzioni relative allo standard dei decodificatori, alla navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi in previsione dell’obbligo di integrazione del DVB-T2 in tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi, venduti a partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’articolo 3-*quinquies*, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È costituito il tavolo tecnico, di cui all’articolo 12 della Delibera n. 237/13/CONS, con il compito di individuare, anche mediante procedure di co-regolamentazione, le soluzioni relative allo standard dei decodificatori, nella navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi (EPG) in tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi, venduti a partire del 1 gennaio 2015, ai sensi dell’art.3-*quinquies*, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell’allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Il termine della conclusione dei lavori del tavolo tecnico è di 180 giorni a decorrere dal suo primo insediamento, salvo proroga motivata disposta dal Consiglio e fatte salve le sospensioni per l'acquisizione di documenti e memorie e di eventuali ulteriori dati e informazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito web dell'Autorità, [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Napoli, 4 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani